

INFERMITA' DI MENTE

## L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

di Ferruccio Tommaseo

[Corte cost., 09-12-2005, n. 440](#)

### FONTE

Famiglia e Diritto, 2006, 2, 121

**L'Autore commenta adesivamente questa importante sentenza della Corte costituzionale che dà piena legittimità alla nuova disciplina normativa delle misure di protezione degli incapaci, una legittimità messa in dubbio per la difficoltà di delimitare l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno rispetto ad istituti finitimi e, in particolare, rispetto all'interdizione la cui sopravvivenza è considerata da molti priva di giustificazione ben potendo l'amministratore di sostegno essere investito di tutti i poteri che la legge attribuisce al tutore dell'interdetto. La Corte non soltanto afferma che in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore, ma precisa che, per quanto residuino margini d'incertezza, l'ambito di applicazione dei diversi istituti di tutela è frutto di ragionevoli scelte del legislatore che ha voluto rapportare la tipologia degli strumenti di tutela ai diversi gradi di inabilità e ciò non senza opportuni raccordi per dare all'interessato la tutela più appropriata in tempi ragionevoli.**

Vari i motivi d'interesse dell'annotata sentenza della Corte costituzionale, la prima che ha ad oggetto la disciplina dell'amministrazione di sostegno <sup>(1)</sup>.

La Corte, nel respingere le censure d'incostituzionalità sollevate da un giudice tutelare <sup>(2)</sup>, indica con puntualità l'ambito di applicazione del nuovo istituto e ne rivendica l'autonomia funzionale e strutturale rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, un'autonomia messa in forse dal giudice rimettente. Ancora, la Corte delinea con chiarezza gli strumenti di raccordo esistenti tra i diversi istituti di protezione degli incapaci e degli inabili, strumenti affidati dal legislatore a una disciplina per certi versi ambigua, ma non certo irragionevole come vorrebbero le censure del rimettente, giustamente disattese dal giudice delle leggi per la loro infondatezza.

In sintesi, si tratta di una pronuncia che investe questioni fatte oggetto di

divergenti valutazioni e che riguardano snodi essenziali della disciplina sostanziale e processuale dell'amministrazione di sostegno, ma specialmente una pronuncia che afferma la legittimità costituzionale dell'attuale sistema tripartito delle misure di protezione dei soggetti privi di autonomia, un sistema da più parti investito da critiche anche radicali per aver voluto conservare gli istituti "arcaici" dell'interdizione e dell'inabilitazione <sup>(3)</sup>.

La specificità delle misure di protezione degli inabili

Come ho detto, la Corte rivendica l'autonomia dell'amministrazione di sostegno, affermandone recisamente la specificità nei confronti dell'interdizione e dall'inabilitazione, una specificità fondata sulla diversità dell'ambito di applicazione della prima, rispetto a quello dei tradizionali istituti di protezione degli incapaci. Così, per ciò che riguarda i presupposti, l'interdizione è possibile quando sussiste un'infermità di mente talmente da grave da rendere la persona incapace di provvedere ai propri interessi <sup>(4)</sup>, presupposto questo necessario ma certo non anche sufficiente, poiché l'interdizione può essere pronunciata solo se essa si configuri come lo strumento "necessario", e quindi non altrimenti surrogabile, per assicurare all'infermo "adeguata protezione" <sup>(5)</sup>.

Questo presuppone che il giudice valuti con grande attenzione le caratteristiche del caso concreto e la Corte, nell'affermare con decisione il carattere sussidiario degli strumenti tradizionali di tutela, non manca di sottolineare come la legge attribuisca al giudice intensi poteri officiosi per consentirgli d'individuare l'istituto di protezione che garantisca all'incapace la forma più adeguata di tutela.

Ne deriva che il giudice non effettua - come potrebbe sembrare a un osservatore superficiale - una scelta discrezionale tra strumenti alternativi di tutela, dotati tutti di un'intrinseca fungibilità, bensì individua l'istituto di protezione che il legislatore ha predisposto in relazione a una determinata situazione di incapacità. È proprio la maggior ampiezza ed elasticità dei presupposti previsti dalla legge per l'apertura dell'amministrazione di sostegno che fanno di quest'ultimo istituto uno strumento generale di tutela degli incapaci, rispetto al quale l'interdizione e l'inabilitazione si configurano quali strumenti speciali di tutela, utilizzabili solo nei ristretti limiti indicati dalla legge <sup>(6)</sup>, ma che conservano tutta la propria utilità nei rispettivi ambiti di applicazione <sup>(7)</sup>.

Questo rapporto graduato che sussiste fra gli istituti di tutela degli incapaci, si riflette anche sull'estensione dei poteri, rispettivamente, dell'amministratore di sostegno e del tutore o del curatore: il giudice delle leggi avverte che in nessun caso i poteri attribuiti all'amministratore di sostegno possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore: avvertimento che si rivolge a quella giurisprudenza che, talora, attribuisce all'amministratore di sostegno il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario tutti gli atti di straordinaria e di ordinaria

amministrazione <sup>(8)</sup>.

Invero, l'ammissione del beneficiario all'amministrazione di sostegno non elide la generale capacità di agire di quest'ultimo ed il decreto di apertura deve indicare in modo specifico gli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli ancora che il beneficiario può compiere con l'assistenza dell'amministratore ( art. 405 , comma 5, nn. 3 e 4), un'indicazione che potrà essere in ogni momento modificata nel segno della caratteristica flessibilità dell'istituto <sup>(9)</sup>. Ne deriva che la mancata indicazione della tipologia degli atti o un'indicazione troppo generica o la riserva di affidarla a decreti integrativi <sup>(10)</sup>, priva il contenuto del decreto di quella specificità che la legge richiede proprio allo scopo d'evitare che l'ammissione all'amministrazione di sostegno faccia perdere all'inabile, sia pure in modo surrettizio, quella generale capacità d'agire che gli deve essere conservata.

È questo profilo che la Corte pone bene in evidenza là dove precisa che l'ambito dei poteri dell'amministratore di sostegno deve essere "puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto", un'esigenza che può con tutta evidenza essere soddisfatta solo con misure di sostegno che indichino "puntualmente" gli atti per i quali è attribuita all'amministratore legittimazione rappresentativa esclusiva o il potere di assistenza.

Queste considerazioni rendono palese l'infondatezza delle censure mosse dal giudice rimettente nei confronti d'una disciplina normativa che avrebbe costruito misure di tutela "irragionevolmente coincidenti" e pertanto tra loro sostanzialmente fungibili, lasciando per soprappiù all'arbitrio del giudice la scelta dello strumento di tutela da applicare nel caso concreto.

La Corte, nel riaffermare che non vi è affatto coincidenza tra i presupposti e gli effetti delle diverse misure di protezione, nega del pari che la scelta della misura sia rimessa all'arbitrio del giudice, dovendo questa dipendere invece da uno scrutinio delle caratteristiche della fattispecie concreta che consente al giudice di individuare l'istituto di protezione appropriato esercitando allo scopo, come si è detto, intensi poteri ufficiosi <sup>(11)</sup>.

Conviene ancora osservare che rientra nella discrezionalità del legislatore graduare tali misure e dare ad esse quella caratteristica flessibilità che non soltanto consente al giudice di modularne e di monitorarne i contenuti, ma anche di disporre, come prevede *l'art. 411 c.c.*, che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti dalla legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, una flessibilità che non può tuttavia giungere alla confusione tra i diversi strumenti di tutela.

Sul punto la Corte è chiara nell'affermare che "in nessun caso" i poteri dell'amministratore di sostegno possano coincidere "integralmente" con quelli di un tutore: ciò significa, in sintesi, che in nessun caso l'esercizio dei

poteri del giudice può spingersi sino al punto da utilizzare l'amministrazione di sostegno per privare del tutto il beneficiario della sua capacità d'agire e che l'estendere al beneficiario, utilizzando *l'art. 411 c.c.*, tutte le limitazioni previste per l'interdetto non soltanto è riprovevole <sup>(12)</sup>, ma è anche palesemente illegittimo.

I raccordi tra le misure di protezione

Ho già notato come la Corte abbia voluto precisare, in questa sentenza, che la disciplina normativa non attribuisce al giudice discrezionalità di scelta fra strumenti alternativi di tutela tra loro sostanzialmente fungibili, dovendo invece il giudice individuare la misura che il legislatore ritiene appropriata al caso di specie.

Si tratta di scelta non priva di difficoltà sia per le regole che attribuiscono le diverse forme di tutela alla competenza del tribunale collegiale e del giudice tutelare, sia ancora per i raccordi costruiti fra i procedimenti di amministrazione di sostegno e di interdizione allo scopo di assicurare all'inabile, in tempi ragionevoli, forme efficaci di tutela.

Queste regole delineano una rete di rapporti fra giudice tutelare e tribunale che presenterebbe lacune tali da creare un deficit di garanzie nel sistema delle misure di protezione degli incapaci e tali anche da fondare, nella valutazione del giudice rimettente, una censura di incostituzionalità delle norme che regolano tali rapporti e, in particolare, di quelle previste dagli *artt. 413 , comma 3, e 418 , comma 3, c.c.* <sup>(13)</sup>.

Invero, le esigenze di tutela dell'inabile verrebbero frustrate dalla divergenza di vedute tra giudice tutelare e tribunale sull'individuazione delle misure da disporre a protezione dell'interessato, senza che il legislatore abbia creato regole per risolvere il conflitto creato dal diverso apprezzamento del caso di specie compiuto dai diversi giudici, un conflitto che potrebbe anche paralizzare l'applicazione concreta degli istituti di tutela.

È noto che il giudice tutelare, quando ritenga che l'amministrazione di sostegno non sia idonea ad assicurare all'inabile adeguata protezione, può informare il pubblico ministero affinché questi promuova il giudizio d'interdizione o di inabilitazione <sup>(14)</sup> e, ancora, il tribunale, investito d'un ricorso per l'interdizione o in sede di revoca della stessa può disporre la trasmissione degli atti al giudice tutelare affinché questi provveda all'apertura dell'amministrazione di sostegno<sup>(15)</sup>: in tutti questi casi, ben potrebbe avvenire, infatti, che il pubblico ministero non dia impulso al giudizio di interdizione, frustrando la diversa indicazione del giudice tutelare o, ancora, che il giudice tutelare non dia corso all'amministrazione di sostegno la cui apertura pareva necessaria al giudice dell'interdizione.

La Corte costituzionale giustamente dichiara l'infondatezza delle censure del rimettente con l'osservare che il sistema ha costruito puntuali meccanismi processuali per porre rimedio agli eventuali conflitti innescati dal diverso

apprezzamento delle effettive esigenze di protezione della parte compiuto, rispettivamente, dal tribunale e dal giudice tutelare e, ancora, che le esigenze di tutela dell'incapace non sono affatto ignorate dal legislatore, trovando comunque provvisoria ma efficace protezione.

Questi strumenti sono identificabili nei mezzi di gravame a cui le parti hanno accesso nei confronti dei provvedimenti pronunciati, nei diversi contesti, dal giudice tutelare e dal tribunale. Così, mentre i decreti del giudice tutelare sono assoggettati al reclamo alla corte d'appello previsto dall'art. 720 bis c.p.c. <sup>(16)</sup>, i provvedimenti del tribunale in forma di sentenza al consueto mezzo dell'impugnazione in appello <sup>(17)</sup>. A tale proposito, si noti però come sia lecito dubitare che il tribunale, nell'investire il giudice tutelare affinché provveda all'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, debba a tal fine pronunciare sentenza: ciò contrasterebbe con l'indicazione, espressamente formulata dalla Corte, per cui il tribunale apre direttamente il procedimento che dunque prosegue davanti al giudice tutelare <sup>(18)</sup>. Resta fermo che questi, ove non ritenga sussistere i requisiti per dar corso all'amministrazione di sostegno pronunciando il decreto di cui all'art. 405, può chiudere il procedimento, revocando gli eventuali provvedimenti provvisori pronunciati dal tribunale, ovvero informare il pubblico ministero poiché provveda a dare impulso al giudizio di interdizione <sup>(19)</sup>.

Ancora, precisa ancora la Corte, non vi è il rischio che manchino misure di protezione degli interessi dell'inabile anche quando sussistano conflitti tra gli organi giurisdizionali competenti. Invero, è sempre possibile far fronte alle immediate esigenze di tutela dell'inabile applicando la norma che consente al tribunale di pronunciare anche d'ufficio i provvedimenti urgenti e la nomina d'un amministratore di sostegno provvisorio in attesa che il giudice tutelare si pronunci <sup>(20)</sup>. Ancora, nel caso in cui sia il giudice tutelare a provocare, tramite il pubblico ministero, il giudizio d'interdizione, la parte non resta medio tempore priva di tutela poiché, come avverte l'art. 413, gli effetti dell'amministrazione di sostegno cessano solo con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ovvero con la pronuncia della sentenza d'interdizione.

#### Osservazioni conclusive

Non vi è dubbio che questa sentenza abbia creato un efficace argine alle critiche suscitate dal sistema complessivo di protezione degli incapaci e degli inabili delineato dal legislatore, un sistema che ha trovato il favorevole apprezzamento della Corte costituzionale.

Non si possono peraltro sottacere o sottovalutare le incertezze e le oscillazioni giurisprudenziali che segnano l'esperienza applicativa della nuova disciplina: incertezze che, pur essendo il riflesso dei larghi margini dati all'apprezzamento giudiziale dei presupposti richiesti dalla legge per la concessione delle diverse misure, non riescono a diminuire l'effettività di queste forme di tutela giurisdizionale al limite della illegittimità

costituzionale.

La Corte lo ha negato con decisione, notando come la varietà dei mezzi di tutela è frutto di una scelta ragionevole del legislatore, che intende rapportare i diversi strumenti di tutela ai diversi gradi di inabilità, costruendo nel contempo gli opportuni raccordi tra i diversi procedimenti per dare all'interessato, in tempi ragionevoli, la misura appropriata e ogni forma di tutela interinale.

-----

(1) La questione di legittimità è stata sollevata dal Tribunale di Venezia, in funzione di giudice tutelare: v. Trib. Venezia, 24 settembre 2004, in *Notariato*, 2005, 249 ss., con nota parzialmente adesiva di Calò, *Il Giudice tutelare e la vendetta di Puchta*; su questa sentenza della Corte, vedi già le osservazioni della Bugetti, *Le incerte frontiere tra amministrazione di sostegno e interdizione*, in questa *Rivista*, 2006, 1, 51 ss.

(2) Osserva, obiter, la Corte che l'incidente di legittimità costituzionale può essere sollevato anche dal giudice tutelare e cita, a tale proposito, la propria costante giurisprudenza che riflette, sulla specifica questione, l'orientamento più generale per cui l'incidente può essere sollevato anche nei procedimenti di giurisdizione volontaria: Civinini, *I procedimenti in camera di consiglio*, I, Torino, 235; Dolso, *Giudici e Corte alle soglie del giudizio di costituzionalità*, Milano, 2003, 247 ss. e già Corte cost., 11 marzo 1958, n. 24, in *Giur. cost.* 1958, 92 ss. e ivi a 398 ss. e 406 ss. con le contrastanti note di Andrioli e di Cappelletti. Sembra, quindi, che la Corte implicitamente riconduca nell'ambito della giurisdizione volontaria gli stessi procedimenti di apertura dell'amministrazione di sostegno per l'assorbente rilievo che essi rientrano nella competenza del giudice tutelare. Conclusione questa nient'affatto scontata, anche considerando la struttura formale del procedimento, simile a quella del giudizio d'interdizione: sul punto, e a favore della natura contenziosa del procedimento di apertura, rinvio il lettore al mio saggio *La disciplina processuale dell'amministrazione di sostegno*, in *Aa.Vv.*, *L'amministrazione di sostegno*, a cura di Patti, nei *Quaderni di Famiglia*, Milano, 2005, 182 ss.

(3) È ricorrente il rilievo che la conservazione dei tradizionali istituti di protezione degli incapaci sarebbe oggi priva di oggettiva giustificazione e rischia anzi di riflettersi sulla fortuna applicativa dell'amministrazione di sostegno: Bonilini, in Bonilini, Chizzini, *L'amministrazione di sostegno*, Padova, 2004, 9 ss.; Bianca, *L'autonomia privata: strumenti di esplicazione e limiti*, in *La riforma dell'interdizione e dell'inabilitazione: atti del Convegno di Roma*, 20 giugno 2002, ora nei *Quaderni di Famiglia*, Milano, 2002, 117 ss.; Cendon, *Un altro diritto per i soggetti deboli: l'amministrazione di sostegno e la vita di tutti i giorni*, in *Aa.Vv.*, *L'amministrazione di sostegno a cura della Ferrando*, Milano, 2005, 56 ss.

(4) Vedi il combinato disposto degli artt. 414, comma 1, e 415. Ai fini

dell'interdizione, l'incapacità di provvedere ai propri interessi deve essere causata esclusivamente da un'infermità di mente, grave e abituale: punto pacifico, v. Napoli, L'infermità di mente, l'interdizione e l'inabilitazione<sup>2</sup>, nel Comm. cod. civ. Schlesinger, Busnelli, Milano, 1995, 22 ss. e che la giurisprudenza non manca di rafforzare osservando che l'infermità deve portare a "totale incapacità d'intendere e di volere" o "a una totale compressione delle facoltà cognitive e volitive del soggetto", rispettivamente, Trib. Roma, 18 novembre 2004, ined., e Trib. Pinerolo, 4 novembre 2004, in Giur. merito, 2005, 1318, situazione questa estrema che certo giustifica l'interdizione, ma che non ne è certo il presupposto indefettibile. Si noti, infatti, come lo stesso legislatore faccia riferimento ad una possibile e valida attività negoziale dell'interdetto: si veda [l'art. 427 c.c.](#) a norma del quale l'autorità giudiziaria può stabilire che "taluni atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore", e la dottrina da tempo ritiene validi i c.d. atti negoziali "minuti" compiuti per le esigenze della vita quotidiana. Si noti anche che la legge attribuisce finalmente all'incapace la legittimazione a chiedere l'interdizione ([art. 417 c.c.](#)).

(5) La legge ha modificato [l'art. 414 c.c.](#) per cui l'infermo di mente ora può ma non deve essere interdetto, come invece voleva il testo originario della medesima norma. È stato detto che la riforma, introdotta dalla [legge 9 gennaio 2004, n. 6](#), ha definitivamente interrotto il "rapporto di automatismo" fra infermità di mente e incapacità legale: Pescara, in Aa.Vv. Commentario breve al codice civile<sup>7</sup>, Padova, 2004, sub art. 414, 474; sul punto, v. Bonilini, in Bonilini, Chizzini, L'amministrazione di sostegno, Padova, 2004, 11 ss., 29 ss., ma anche Cendon, in La riforma dell'interdizione e dell'inabilitazione, cit., 29 ss. Per il rilievo che l'interdizione ha come proprio ineludibile presupposto che il giudice ne ravvisi l'indispensabilità ai fini di assicurare all'interessato una "adeguata protezione", v. Trib. Modena, 2 settembre 2005 (ined.).

(6) Considerazioni ricorrenti: Bonilini, L'amministrazione di sostegno, cit., 9 ss.; Campese, L'istituzione dell'amministrazione di sostegno e le modifiche in tema di interdizione, in questa Rivista, 2004, 2, 127 s.; Bugetti, Le incerte frontiere tra amministrazione di sostegno e interdizione, cit., 58 ss. Per contro, non ritengo che il nuovo istituto sia idoneo a soddisfare, quasi senza residui, le esigenze di protezione degli inabili, infermi di mente o no e che, per tale ragione, sia destinato, di fatto, a relegare l'interdizione ad ipotesi marginali: giustamente è stato osservato, e mi sembra che la sentenza in commento aderisca implicitamente a tale lettura delle norme, che il ricorso allo strumento dell'interdizione resta necessario quando ricorrano i presupposti indicati [dall'art. 414 c.c.](#), per quanto rigorosamente interpretati: così Napoli, L'interdizione e l'inabilitazione, in Aa.Vv., L'amministrazione di sostegno, cit, 19 e, in giurisprudenza, Trib. Modena, 15 novembre 2004, in Giur. it., 2005, 714 ss. e ivi la nota di Montserrat; Trib. Roma, 18 novembre 2004, cit.; Trib. Bari, 5 ottobre 2004, ined.; Trib. Messina, 14 settembre 2004, in Dir. giust., 2004, 39 ss. con nota di Rispoli, Malattie mentali: la persona innanzitutto.

(7) La Corte costituzionale ha quindi voluto fugare, come giustamente è stato osservato, il pericolo di una interpretatio abrogans delle norme sull'interdizione: così Bugetti, *Le incerte frontiere tra amministrazione di sostegno e interdizione*, cit., 61.

(8) Sul punto, Bonilini, *L'amministrazione di sostegno*, cit., 188 ss., e ivi rilievi critici nei confronti della giurisprudenza che non di rado attribuisce all'amministratore il potere esclusivo di compiere atti di straordinaria e anche di ordinaria amministrazione, evitando così di dare specifica indicazione degli atti per i quali è richiesto il sostegno dell'amministratore e mostrando, come bene ha osservato Chiarloni (*Prime riflessioni su alcuni aspetti della disciplina processuale dell'amministrazione di sostegno*, in *Aa.Vv.*, *L'amministrazione di sostegno*, cit., 153) un'evidente superficialità di cui "rimanere sbalorditi". Nel senso criticato, infatti, Trib. Roma, 22 marzo 2004, con nota di Calò, nonché la giurisprudenza citata dalla Bugetti (*Le incerte frontiere tra amministrazione di sostegno e interdizione*, cit. e ivi a nota 32) anche se non mi sembra che tale orientamento trovi avallo nell'annotata sentenza della Consulta là dove quest'ultima ravvisa il limite all'estensione dei poteri dell'amministratore nella loro integrale coincidenza con quelli attribuiti dalla legge al tutore: invero, dal contesto emerge che la Corte ha voluto da un lato porre un limite all'applicazione dell'art. 411, comma 4, dall'altro affermare che il proprium dell'interdizione e dell'inabilitazione, quanto agli effetti, è dato dalla sostituzione nell'attività giuridica dell'incapace per gli atti di straordinaria amministrazione e, nell'interdizione, anche per quelli di ordinaria amministrazione.

(9) L'amministrazione di sostegno attua, a protezione degli inabili, misure ispirate ad un'evidente flessibilità; e di principio di flessibilità ragiona la Bugetti, *Le incerte frontiere tra amministrazione di sostegno e interdizione*, cit., 58.

(10) Sulla necessità di dare al decreto oggetti determinati all'attività rappresentativa dell'amministratore di sostegno, Bonilini, *L'amministrazione di sostegno*, cit., 188 ss., 234 s., e rinvio anche al mio scritto, *La disciplina processuale dell'amministrazione di sostegno*, cit., 205 e ivi a nota 78.

(11) Il procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, specie per la sua intensa apertura all'applicazione del principio inquisitorio, presenta le caratteristiche proprie dei processi a contenuto oggettivo: ancora il mio scritto, *La disciplina processuale dell'amministrazione di sostegno*, cit., 184 s. e ivi a nota 14.

(12) Così Bonilini, *L'amministrazione di sostegno*, cit., 52 e vedi anche, sull'argomento, *Delle Monache*, *Prime note sulla figura dell'amministrazione di sostegno: i profili sostanziali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, II, 34.

(13) V. Calò, *Il giudice tutelare*, cit., 253, per cui la censura non è priva di consistenza.



(14) Così l'art. 413, comma 3, sia pure con riferimento al giudizio di revoca dell'amministrazione di sostegno, ma è regola che può essere applicata anche alla diversa ipotesi in cui il giudice tutelare ritenga di non poter accogliere la domanda di ammissione all'amministrazione di sostegno, data la sussistenza delle condizioni per procedere all'interdizione. Su questi meccanismi, vedi Chizzini, in Bonilini, Chizzini, L'amministrazione di sostegno, cit., 333 ss. e il mio, La disciplina processuale dell'amministrazione di sostegno, cit., 185 s.

(15) Così gli *artt. 418, comma 3, e 429, comma 3, c.c.* La legge prevede che il tribunale disponga, rispettivamente, "la trasmissione del procedimento" e la "trasmissione degli atti" al giudice tutelare: formule diverse e, bisogna dirlo, la prima è certamente impropria. Conviene, infatti, osservare che la formula "trasmissione del procedimento" non sembra avere altri riscontri, poiché oggetto della trasmissione sono invariabilmente "atti" o "fascicoli", talora gli "atti del procedimento" (art. 4, bis, disp. att., c.p.p.), ma giammai "cause" o "procedimenti": questi ultimi sono oggetto, eventualmente, di prosecuzione o di riassunzione.

(16) Si noti, ancora, che i decreti della corte d'appello pronunciati in sede di reclamo nei confronti dei decreti del giudice tutelare sono oggetto di ricorso per Cassazione: lo dispone, appunto, l'art. 720 bis c.p.c. con una regola applicabile, a mio avviso, ai soli procedimenti di apertura (e di revoca) dell'amministrazione di sostegno. Sul punto, La disciplina processuale dell'amministrazione di sostegno, cit., 214 ss., ma contrario a tale limitazione, Chizzini, L'amministrazione di sostegno, cit., 371 ss., che vi ravvisa un'espansione della funzione nomofilattica della Cassazione anche nell'ambito della giurisdizione volontaria.

(17) Sembra che la Corte costituzionale voglia qui implicitamente affermare che il provvedimento di trasmissione al giudice tutelare pronunciato dal tribunale debba avere forma di sentenza: questo è certo quando la trasmissione è provvedimento accessorio alla sentenza di revoca dell'interdizione, ma non è altrettanto certo quando il tribunale, davanti al quale pende il giudizio d'interdizione, disponga la trasmissione del procedimento per la rilevata opportunità di aprire l'amministrazione di sostegno: il provvedimento ha, a mio avviso (vedi la nota che segue) forma di ordinanza e le parti avranno la possibilità di contestare la scelta del giudice dell'interdizione impugnando con reclamo alla corte d'appello (e poi con ricorso per cassazione) il decreto con il quale il giudice tutelare si pronuncia sull'apertura dell'amministrazione di sostegno.

(18) La domanda d'interdizione apre un procedimento il cui esito, quando sussista l'inabilità della parte, può sfociare o in una sentenza costitutiva dello stato d'interdizione (o di inabilitazione), ovvero ancora nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno: eventualità questa che presuppone il transito del procedimento al giudice monocratico del medesimo tribunale, investito delle funzioni di giudice tutelare, un transito, dunque, che non implica l'apertura di un nuovo procedimento -

come invece afferma, obiter, la Corte - bensì soltanto la prosecuzione dell'identico procedimento davanti al giudice tutelare, una prosecuzione innescata da un provvedimento privo di carattere decisorio e che, a mio avviso, ben può avere la forma dell'ordinanza. Vedi, sul punto, Danovi, *Il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, 804.

(19) Il giudice tutelare deve quindi provvedere definitivamente in merito all'apertura dell'amministrazione di sostegno: la Corte, in un passaggio non chiaro della motivazione, sembra invece affermare che il giudice tutelare ha la funzione di gestire un'amministrazione di sostegno già aperta dal tribunale, salva la facoltà di revocarla e dichiararla cessata e quella di informare il pubblico ministero ai fini di un'eventuale interdizione.

(20) Art. 418, comma 3, ultima parte: la norma si richiama ai provvedimenti urgenti che lo stesso giudice tutelare può pronunciare, anche d'ufficio, pendente il giudizio d'apertura dell'amministrazione di sostegno e sui quali rinvio ancora al mio, *La disciplina processuale dell'amministrazione di sostegno*, cit., 206 s., ma anche Chizzini, *op. cit.*, 364 s., specie per quanto riguarda la natura cautelare di tali provvedimenti e l'applicabilità delle disposizioni comuni di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c. sul presupposto, tutt'altro che scontato, della natura non contenziosa del procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno e vedi, in questo senso, Vullo, *Onere del patrocinio e procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno*, in *Giur. it.*, 2005, 1776.

---